



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 14 DEL 21/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE, PIERCING E BARBIERE NELLE GIORNATE DEL 25 APRILE, 1 MAGGIO E 2 GIUGNO 2021.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 47 del 13/03/2013, la quale prevede l'obbligo di chiusura per le attività di acconciatore, estetista, piercing, tatuatore, e barbiere nella giornata, tra le altre, del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2021;

Vista l'istanza pervenuta dalle associazioni di Categoria CNA di Bologna e Confartigianato Bologna Metropolitana che, in considerazione delle difficoltà economiche che stanno vivendo le imprese a seguito della situazione emergenziale causata dall'epidemia da Covid-19, chiedono all'Amministrazione Comunale la possibilità di derogare alla chiusura obbligatoria delle attività di acconciatura ed estetica nella giornata del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2021;

Valutata positivamente tale possibilità, considerato che:

- i recenti provvedimenti normativi in materia di contenimento dell'epidemia hanno comportato tra marzo e aprile 2021 un prolungato periodo di chiusura delle attività in oggetto;
- la particolare situazione emergenziale limita fortemente il tempo durante il quale la cittadinanza può usufruire delle attività di servizio di acconciatore, estetista, piercing, tatuatore, e barbiere a causa delle vigenti restrizioni in materia di capienza dei locali;

Ritenuto pertanto opportuno disporre che le sopra richiamate attività possano rimanere aperte nella fascia oraria tra le 7.00 e le 21.00 dei giorni 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2021;

Dato atto che, in ogni caso, le attività in oggetto dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che pone in capo al Sindaco la regolamentazione degli orari di funzionamento delle attività;

Rilevato che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri per il bilancio comunale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del servizio SUE – SUAP – ATTUAZIONE PSC, individuato con provvedimento dirigenziale n. 36369 del 09/12/2019;

Visti:

- la Legge 161/1963 e ss.mm.ii.;
- la Legge 1/1990;
- la Legge 174/2005;

ORDINA

che le attività di acconciatore, estetista, piercing, tatuatore, e barbiere possano rimanere aperte nei giorni 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2021 a partire dalle ore 7.00 e con chiusura non oltre le ore 21.00;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

al Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino” di vigilare in merito esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

DISPONE

che, al fine di garantire adeguata pubblicità, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Casalecchio di Reno;

DISPONE INOLTRE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Corpo Unico di Polizia Locale “Reno Lavino”;
- Compagnia Carabinieri di Casalecchio di Reno;
- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

